

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Bologna, con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n.24/N-O (di seguito denominato come **ACBO o affidante**), C.F. 00312900376 in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Federico Bendinelli, che sottoscrive il presente atto previo mandato conferito dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 10 del 28 maggio 2020

E

A.C. Bo. Servizi Assicurativi S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n.24/N-O, iscritta nel REA al n. 0408789, P.I. 02039701202, in persona dell'Amministratore delegato e rappresentante dell'Impresa Dott. Gaetano Limongi.

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACBO e A.C. Bo. Servizi assicurativi srl in data 04.07.2014 integrato dai necessari riferimenti allo Statuto, come modificato in data 6 marzo 2018 secondo le nuove disposizioni del Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica D.lgs. 175/2016;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio tra ACBO e la Società, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "*controllo analogo*" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "*in prevalenza*" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 192, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui "*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della*

prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

CONSIDERATO che ACBO ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l'erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Club d'Italia, come statuito dallo Statuto dell'Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club, i quali – stante la necessità d assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati anche mediante società *in house*;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l'Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazione ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della Società, nonché l'esperienza maturata nei settori affini alle finalità statutarie della Federazione ACI, con particolare riferimento: al settore *automotive*, nel quale opera dal 2000 in virtù dell'acquisizione delle quote della società A.C. Bo Servizi e del relativo personale in forza;

RILEVATA l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ACBO ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

DATO ATTO che l'ACBO, in data ..., ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house* allegando la documentazione necessaria all'affidamento

ed acquisendo il protocollo n. ...;

DATO ATTO che è ancora pendente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione, così come previsto dal paragrafo 5.2. delle linee guida ANAC n. 7 del 2017 e che tuttavia, ai sensi delle medesime linee guida, *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO lo Statuto della Società, secondo cui *“La Società svolge i compiti che le vengono affidati nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la 1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Bologna; 2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...]. La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1. CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il *“controllo analogo”* sulla Società *in House* da parte di ACBO.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito Disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACBO.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

Art. 2. DURATA

La convenzione, di cui al presente atto, ha la durata di quattro (4) anni, a decorrere dal 01.06.2020 al 31.05.2024

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. L'affidante potrà altresì recedere dal presente contratto, nell'ipotesi in cui il provvedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione all'ANAC come ente affidante il servizio *in house* dovesse avere esito negativo.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3. KNOW HOW

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente – una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione ed il buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4. MARCHIO

L'ACBO concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Bologna, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACBO.

Art. 5. LOCALI

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Bologna:

- Via Marzabotto n. 4, per le attività indicate nel Disciplinare operativo **(doc. b)**;
- Via Emilia Ponente n. 24/N-O, per le attività indicate nel Disciplinare operativo **(doc. b)**.

L'affidataria opera nei medesimi locali in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Si concorda che presso la sede dell'Ente venga ubicato il domicilio fiscale della Società.

Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative ai locali di via Marzabotto n. 4 (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria.

L'affidataria stipula una polizza a garanzia dei rischi per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione all'Ente dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori.

Art. 6. DOTAZIONE INFORMATICA

L'ACBO è tenuto a fornire, direttamente, tramite ACI Informatica S.p.A., e/o altri fornitori, alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACBO e verso Internet.

L'assistenza *hardware* e *software* rimane a carico della Società limitatamente a tutti i servizi ed attività non espressamente disciplinati dal presente contratto.

L'ACBO inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

Quanto previsto dal presente articolo potrà essere derogato tramite i poteri di controllo analogo dell'Affidante, così che la Società dovrà provvedere autonomamente a tutte le dotazioni *hardware* e *software*.

Di tale deroga si terrà conto nel Disciplinare operativo e nella imputazione dei relativi costi.

Art. 7. AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE

L'ACBO è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dalla Direzione ACBO.

Art. 8. REQUISITI PROFESSIONALI ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Bologna a svolgere attività di consulenza automobilistica e di essere stata autorizzata dalla Regione Emilia Romagna a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società, inoltre, dichiara di possedere al proprio interno risorse in possesso della abilitazione al servizio di "Responsabile di Prevenzione e Protezione – RSPP", di cui al D.lgs 81 del 2008.

Art. 9. ELENCO ATTIVITÀ

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi presso i locali di Bologna, Via Marzabotto n. 4 e Via Emilia Ponente n.24/N-O:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e

clienti dell'ACBO;

- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Emilia Romagna. Le parti convengono che tale attività sia gestita autonomamente dalla Società, autorizzata allo scopo dall'Automobile Club d'Italia ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima società;
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACBO e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACBO;
- d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACBO;
- e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f) gestione di altre attività e/o servizi di cui al Disciplinare operativo (doc. b);
- g) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico;
- h) collaborazione nello svolgimento di iniziative in materia di educazione alla sicurezza stradale, mobilità sostenibile e/o eventi istituzionali in genere.

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere

Art. 10. STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DI ACBO

La Società si impegna a concordare con ACBO gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita di via Marzabotto n.4, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento al Disciplinare per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACBO ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACBO in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale, il decoro degli ambienti e più in generale il perseguimento degli Standard di qualità, intesi come livelli standard di qualità operativa dei

servizi erogati, adottati dall'AC ai sensi dell'art. 1 co. 1 d.lgs. 198/2009 e della Delibera CIVIT 88/2010.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'ACBO, adottato con delibera n.48 del 14 dicembre 2015, è valido anche per la Società ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

L'ACBO, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 62/2013, provvede a trasmettere tramite e-mail copia del Codice di comportamento all'Amministratore delegato della società, che assume la responsabilità di garantirne la conoscenza da parte dei rispettivi collaboratori.

L'ACBO avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 11. RESPONSABILITÀ

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACBO al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACBO.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Art. 12. DOCUMENTI PREVISIONALI

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACBO, congiuntamente all'approvazione del *budget* dell'Ente, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- a) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- b) laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- c) laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

L'affidataria, periodicamente, sottopone alla Direzione dell'ACBO un report relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza automobilistica". La Società, inoltre, mette a disposizione della Direzione un report che evidenzia l'andamento dell'attività secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

Art. 13. CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ

ACBO, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACBO, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACBO, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della Città metropolitana di Bologna.

L'organo di amministrazione della Società deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta

della Direzione dell'ACBO per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 20.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Bologna;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACBO sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACBO ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACBO.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACBO inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di ACBO per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACBO alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACBO nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 16. SPESE

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 17. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna 03/06/2020

AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA

Il Presidente

AC. BO. SERVIZI ASSICURATIVI S.r.l.

L'Amministratore delegato

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. 1342 c.c. la Società accetta espressamente le seguenti clausole:

Art.1 - CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO	3
Art.3 - KNOW HOW	4
Art.4 - MARCHIO	5
Art.5 - LOCALI	5
Art.6 - DOTAZIONE INFORMATICA	5
Art.7 - AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE	6
Art.8 - REQUISITI PROFESSIONALI ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.....	6
Art.9 - ELENCO ATTIVITÀ	6

Art.10 -	STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DI ACBO	7
Art.11 -	RESPONSABILITÀ.....	8
Art.12 -	DOCUMENTI PREVISIONALI.....	9
Art.13 -	CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ.....	9
Art.15 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art.16 -	SPESE.....	11
Art.17 -	FORO COMPETENTE	11

AC. BO. SERVIZI ASSICURATIVI S.r.l.

L'Amministratore delegato

Allegati:

- a) disciplinare operativo;
- b) analisi di congruità;
- c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.